

COMUNE DELL'AQUILA

Ripartizione Servizi Finanziari
Settore Tributi

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

(D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993)

(allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03/02/1995)

Modificato con le seguenti deliberazioni di C.C. :

n° 56 del 29/03/1995 - Specifica sulla decorrenza, dal 01/01/1996, degli artt. 12 e 13 del regolamento;

n° 192 del 25/10/1995 - Specifica sulla decorrenza, dal 01/01/1996, dell'art. 9 del regolamento;

n° 188 del 12/11/1996 - Modifiche ed integrazioni, decorrenti dal 01/01/1997, dell'art. 13 del regolamento "Riduzioni di tariffa"

n° 18 del 03/03/2008 - Integrazione, dal 01/01/2008, art. 14 "Agevolazioni ed esenzioni" con riduzione del 20% per compostaggio domestico.

Art. 1 Oggetto del Regolamento

La tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati ai sensi dell'art. 39 della legge 22.02.94 n. 146, svolto in regime di privativa

nell'ambito del territorio comunale, è disciplinata dal Capo III del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993, di seguito indicato come "decreto 507", e da quanto previsto nel presente regolamento.

Art. 2 Zone di applicazione (art. 59 commi 2 e 5/ art. 79 comma 3)

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa.

la tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Gli occupanti o detentori degli insediamenti situati fuori dell'area, ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa, sono tenuti a conferire detti

rifiuti nei contenitori più prossimi e devono la tassa, a partire dal 01.01.1995, nelle misure ridotte appresso stabilite, rispettose del limite del 40% della tariffa intera previsto dall'art. 59, comma 2, del Decreto 507.

Entità della riduzione Distanza dal contenitore più vicino

60 %	non più di 3 Km.
65 %	non più di 4 Km.
70 %	oltre i 4 Km.

Art. 3 Presupposto della tassa (art. 62 comma 1)

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa ai sensi del precedente art. 2.

2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale, la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

3. Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata

soltanto la strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.

4. Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste nel successivo art. 13 è consentito il cumulo con quelle di cui all'art. 2 comma 2, nel limite massimo complessivo all'80% della tariffa ordinaria.

Art. 4 Soggetti passivi (art. 63 comma 1)

La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

Art. 5 Commisurazione della tassa (art. 65 comma 1)

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a 1/2 metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad 1 metro quadrato.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Art. 6 Esclusioni dalla tassa (art. 62, commi 2,3,5)

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione. A titolo esemplificativo presentano tali caratteristiche:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;

c) gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri del culto;

d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);

f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

2. Sono altresì esclusi dalla tassa :

a) i locali e le aree scoperte per le quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stato esteri;

b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese in base alle norme vigenti.

Art. 7 Parti comuni del condominio (art. 63 comma 2)

1. Le parti oggetto di uso comune del condominio, quali lastrici solari, scale, portoni di ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili, lavanderie, stenditoi, garage senza boxe o parti comuni del garage con boxe e altre parti in comune, suscettibili di produrre rifiuti, sono ricomprese con evidenziazione

a parte, per la quota di spettanza della superficie e/o area scoperta, nella denuncia unica del singolo occupante o detentore dell'alloggio in condominio.

2. Nel caso di inadempienza la tassa dovuta dal 1° gennaio 1996 è calcolata d'ufficio aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio come segue:

- quando i condomini sono due: l'aumento è del 10%;
- quando i condomini sono venti o più: l'aumento è del 2%;
- quando il numero dei condomini è ricompreso fra i numeri 2 e 20 la percentuale è determinata in ragione inversa del numero dei condomini sulla base dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed alle aree condominiali che l'amministratore del condominio

è tenuto a presentare all'ufficio tributario del Comune entro il 20 gennaio di ogni anno.

3. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni di condominio in via esclusiva.

Art. 8 Locali in multiproprietà (art. 63 comma 3 e art. 64 comma 2)

1. Per gli alloggi e i locali in multiproprietà ed i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile, dall'1 gennaio 1995, del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché, per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

2. Il soggetto responsabile di cui al comma precedente è tenuto a presentare all'ufficio tributario del Comune, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dell'edificio in multiproprietà o del centro commerciale integrato.

Art. 9 Locali tassabili

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.

2. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:

- tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.), come pure quelli delle dipendenze anche se interrate o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondaci serre, ecc.) escluse le stalle, i fienili e le serre a terra;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché, i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le

Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni

superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;

- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazioni privati e delle collettività in genere;
- tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché, la superficie all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici - comprese le unità sanitarie locali - dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché, dalle stazioni di qualsiasi genere;
- tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché, le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini ecc..
- tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché, le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi coperti escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

Art. 10 Aree tassabili

Si considerano aree tassabili:

- tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché, alle relative attività e servizi complementari connessi;
- tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché, l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

Art. 11 Locali ed aree non utilizzate

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché, risultino predisposti all'uso.

2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento o forniti di utenze quali luce, acqua, gas.

3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

Art. 12 Riduzioni di superficie (art. 66 commi 1 e 2)

1. Le superfici relative alle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, ai fini della tassazione, sono computate in ragione della metà, a partire dal 1° gennaio 1995.

2. Le aree scoperte che costituiscono accessori o pertinenze di locali od aree soggette alla tassazione e non suscettibili per loro natura di autonoma utilizzazione sono computate in ragione di un quarto, a partire dal 1° gennaio 1996.

Art. 13 Riduzioni di tariffa (art. 66 commi 3 e 4)

A partire dal 1° gennaio 1996 le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta, su richiesta dell'interessato con allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente l'attestazione del possesso dei requisiti richiesti, salvo accertamento da parte del Comune, nei seguenti casi:

a) abitazioni con unico occupante, senza limiti di superficie

percentuale di riduzione.. 10%

a.a.) abitazioni con unico occupante, senza limiti di superficie, ove l'unico occupante sia di età superiore ai 65 anni con reddito non superiore al minimo della pensione sociale

percentuale di riduzione.. 30%

b) abitazioni di utenti che risiedono all'estero per più di sei mesi all'anno, purché tale condizione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato.

percentuale di riduzione.. 30%

Art. 14 Agevolazioni ed esenzioni (art. 67 comma 1)

Sono esenti dal tributo:

- le abitazioni dei cittadini che godono di assistenza economica da parte del Comune. (Detta esenzione deve essere richiesta dall'interessato con domanda documentata indirizzata al Settore Tributi ed ha effetto, limitatamente al periodo in cui detta assistenza è assicurata, per coloro che ne godono in modo continuativo e dal semestre di concessione del contributo, per i saltuari).
- i locali e le aree adibiti ad uffici e servizi esclusivamente comunali.
- gli immobili rientranti nella definizione di fabbricato rurale ai sensi dell'art. 9 L. 133/94 che siano adibiti ad uso abitativo ed utilizzati da imprenditori agricoli, braccianti o coltivatori diretti, in attività o in pensione.

E' stabilita la seguente agevolazione per il compostaggio domestico:

a) Agli utenti domestici che dispongono presso la propria abitazione, sul territorio comunale, di giardino, orto o di parco e che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili secondo le modalità fissate dal regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani, è applicata, anno per anno, una riduzione del 20% sulla superficie tassata. A tal fine gli utenti dovranno presentare entro il 31 dicembre di ogni anno, per averne diritto dall'anno successivo, una apposita istanza al Comune corredata dalla documentazione comprovante l'attivazione di tale pratica di cui alla successiva lettera b);

b) Possono aderire alla pratica volontaria del compostaggio domestico, previa sottoscrizione di una "Convenzione" con il Comune, da stipularsi tramite il soggetto gestore del servizio di raccolta, il cui schema verrà definito dal servizio comunale competente, le sole utenze che dispongano di giardino, orto o di parco con un'area idonea per il suo espletamento così definita:

- area scoperta pertinente all'abitazione dedicata ad orto, giardino o parco di almeno 30 mq di superficie per famiglia composta da non oltre due persone con l'aggiunta di 15 mq per ciascuna ulteriore persona componente il numero familiare;

- la superficie dedicata ad orto o giardino potrà essere anche inferiore a tale standard, fino ad un minimo di 25 mq disponibili, purché il titolare dell'utenza dimostri di possedere un terreno esterno all'abitazione, ricompreso nel territorio comunale, di superficie adeguata per l'utilizzo dell'intero quantitativo di compost prodotto;
- c) Il corretto svolgimento delle attività di compostaggio domestico (autocompostaggio) delle frazioni umide (scarti di cucina) e verdi (materiali di manutenzione orti e giardini) dei rifiuti urbani domestici, verrà assoggettata ad opportuni controlli. Tali controlli saranno attivati avvalendosi del soggetto gestore del servizio di raccolta su un campione di utenti che vi abbiano aderito, a rotazione;
- d) In caso di insussistenza delle condizioni richieste per la riduzione, sarà recuperata la quota di cui si è indebitamente beneficiato e saranno applicate le sanzioni successivamente previste”.

Art. 15 Copertura delle esenzioni e riduzioni (art. 67 comma 3)

A partire dal bilancio preventivo relativo all'esercizio 1995 è individuato, nella parte "Spesa" un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all'importo stimato delle esenzioni e riduzioni di cui al precedente articolo 14.

Art. 16 Decorrenza della tassa (art. 64)

1. La tassa, ai sensi dell'art. 64 del Decreto 507, è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro 30gg. dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Art. 17 Riduzione della tassa per carenze organiche del servizio (art. 59 comma 4).

1. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art. 2, comma 1, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto - sino alla regolarizzazione del servizio - ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'ufficio tributi ed al gestore del servizio nettezza urbana, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i 30gg. successivi.
2. Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'ufficio tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio e le cause che l'hanno impedita.

Art. 18 Riduzione della tassa per mancato svolgimento protratto del servizio (art. 59 comma 6)

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.
2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto da determinare una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

Art. 19 Tassa giornaliera di smaltimento (art. 77)

1. E' istituita, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il presente regolamento diviene esecutivo, la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono in modo non ricorrente e per una durata superiore ad una giornata e, comunque, inferiore a 183 giorni, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo della servitù, l'occupazione o la detenzione di un'area privata soggetta a pubblico uso o passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.
2. La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 50 (cinquanta) per cento.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della categoria è utilizzata, per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tassa annuale della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche con il modulo di versamento di cui all'art. 50 comma 5 del Decreto 507 e approvato con D.M.F. del 05.08.94.
5. Per le occupazione che non richiedono autorizzazioni o che non comportano il pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la tassa giornaliera di smaltimento deve essere versata direttamente alla Tesoreria Comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzioni, interessi e accessori.
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 20 Categorie di utenza e tariffe

Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree e delle relative tariffe, derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del Decreto 507, continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal previgente regolamento e delle tariffe attualmente vigenti, approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 28.02.1992, come appresso riportate:

CATEGORIE	LIRE A MQ PER ANNO
1. Abitazioni	1.733
2. Istituzioni culturali, partiti politici, associazioni sportive sindacali e di culto istituti religiosi,	2.195
3. Banche, servizi finanziari e assimilabili	5.198
4. Negozi (esclusi gli esercizi della categ.8), farmacie, edicole giornali	4.043
5. Alberghi, pensioni, residences, ostelli	4.620
6. Cinema, teatri, discoteche e simili	2.657
7. Studi professionali, uffici pubblici e privati, laboratori di analisi, assicurazioni	3.638
8. Negozi alimentari, supermercati, spacci aziendali, macellerie, chioschi	8.085
9. Laboratori artigiani di: falegnameria, ferro e alluminio, marmo, vetro, meccanici, carrozzieri, gommisti, tipografie, materiali plastici e pellami, materiali da costruzione e simili, imbianchini, elettricisti, idraulici, riparazioni radio e tv, lavanderie, caseifici	1.964
10. Istituti di bellezza, parrucchieri, barbieri, tappezzerie, sartorie, calzolai	2.657
11. Caserme, case di prevenzione e cura, case di riposo, ospedali, cliniche, collegi	6.699
12. Scuole di ogni ordine e grado	1.271
13. Esercizi commerciali per la vendita di prodotti ortofrutticoli, fiori, pescherie	8.316
14. Esercizi commerciali con consumo sul posto (bar, trattorie, pizzerie, rosticcerie, osterie, ristoranti, ecc.)	8.316
15. Banche vendita all'aperto di ortofrutticoli e fiori (la tariffa è ridotta al 50% per gli occasionali)	33.000
16. Banche vendita all'aperto di abbigliamento e prodotti artigianato, alimentari, utensilerie (la tariffa è ridotta al 50% per gli occasionali)	16.500
17. Saloni esposizioni e/o vendita: autoveicoli, moto, mobili, magazzini deposito senza vendita	1.964
18. Distributori carburanti (intera area coperta e scoperta (le aree destinate a bar, ristoranti, esercizi commerciali, sono soggette alla tassa autonomamente)	1.328
19. Autorimesse, aviorimesse (solo locali chiusi)	1.559
20. Camping (intera area)	1.271
21. Impianti sportivi privati (solo area coperta)	635
22. Industrie (sono tassabili solo quei locali ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, non si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi)	3.984
23. Stazioni ferroviarie e simili (solo locali chiusi)	1.964
24. Musei	635

I locali e le aree che non risultassero espressamente indicati vengono assimilati, sulla base della loro destinazione d'uso, a quelli compresi in una delle categorie sopra riportate.

Art. 21 Denunce (art. 70)

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune, redatta sugli appositi moduli a stampa predisposti dal comune, contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 70 del decreto 507, deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale, all'Ufficio Tributi del comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati e dal rappresentante legale o negoziale. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2. Nel medesimo termine del 20 gennaio e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione.

3. Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.

4. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato sul timbro postale.

Art. 22 Denuncia di variazione (art. 70 comma 2, art. 66 comma 6)

La denuncia di cui all'art. 21, primo comma, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art. 21, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al precedente articolo 13.

Art. 23 Rimborsi (art. 75)

I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel 6° comma dell'art. 59 e nell'art. 75 del decreto 507 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo, disposta direttamente dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo nei termini indicati nell'art. 75 stesso. La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.

Nel caso risulti già pagato l'intero importo iscritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto è rimborsato direttamente al contribuente entro i termini di legge, con le procedure previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43.

Art. 24 Assimilazione dei rifiuti

Sono dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali indicati al n° 1, punto 1.1.1., della deliberazione del 27/7/1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10/9/1982 n° 915, nonché gli accessori per l'informatica, così come previsto, d'altra parte dall'art. 39 comma 1 della legge n° 146 del 22/2/1994.

Art. 25 Sanzioni (art. 76)

1. Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 76 del decreto 507.

2. L'entità di ogni sanzione, nei casi previsti dal 3° comma del citato articolo 76 e fermi restando i limiti minimo e massimo ivi stabiliti, sarà determinata in via generale con atto della Giunta Comunale in relazione alla gravità della violazione commessa e dell'eventuale recidiva dell'autore.

Art. 26 Entrata in vigore

Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1994 ad eccezione di quelle previste in attuazione degli artt. 59 comma 2 secondo periodo, 66 commi 3, 4, 5 e 6 e 72 commi 3, 4, 5 e 6 che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1995, e degli

artt. 63 commi 2, 3 e 4, 64 comma 2 secondo periodo e 66 commi 1 e 2, che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1996, ai sensi dell'art. 20 del D. Legge 7/11/1994 n° 619.

INDICE

Art. 1 Oggetto del Regolamento	2
Art. 2 Zone di applicazione (art. 59 commi 2 e 5/ art. 79 comma 3)	2
Art. 3 Presupposto della tassa (art. 62 comma 1)	2
Art. 4 Soggetti passivi (art. 63 comma 1)	2
Art. 5 Commisurazione della tassa (art. 65 comma 1)	3
Art. 6 Esclusioni dalla tassa (art. 62, commi 2,3,5)	3
Art. 7 Parti comuni del condominio (art. 63 comma 2)	3
Art. 8 Locali in multiproprietà (art. 63 comma 3 e art. 64 comma 2)	4
Art. 9 Locali tassabili	4
Art. 10 Aree tassabili	5
Art. 11 Locali ed aree non utilizzate	5
Art. 12 Riduzioni di superficie (art. 66 commi 1 e 2)	5
Art. 13 Riduzioni di tariffa (art. 66 commi 3 e 4)	6
Art. 14 Agevolazioni ed esenzioni (art. 67 comma 1)	6
Art. 15 Copertura delle esenzioni e riduzioni (art. 67 comma 3)	7
Art. 16 Decorrenza della tassa (art. 64)	7
Art. 17 Riduzione della tassa per carenze organiche del servizio (art. 59 comma 4).	7
Art. 18 Riduzione della tassa per mancato svolgimento protratto del servizio (art. 59 comma 6)	8
Art. 19 Tassa giornaliera di smaltimento (art. 77)	8
Art. 20 Categorie di utenza e tariffe	8
Art. 21 Denunce (art. 70)	10
Art. 22 Denuncia di variazione (art. 70 comma 2, art. 66 comma 6)	10
Art. 23 Rimborsi (art. 75)	10
Art. 24 Assimilazione dei rifiuti	10
Art. 25 Sanzioni (art. 76)	11
Art. 26 Entrata in vigore	11